




Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

31 MAR. 2006

Roma.....

Circolare n. 0269



Alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano

Alle Associazioni professionali agricole

Agli Organismi di controllo

LORO SEDI

c.c.

Alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano
ROMA

Oggetto: d.l. 279/2004, convertito con modificazioni in legge 5/2005 - Sentenza Corte costituzionale n. 116/2006 - Coesistenza - Moratoria semina OGM

1. La sentenza della Corte Costituzionale 17 marzo 2006, n. 116, ha ribadito la competenza regionale ai fini dell'adozione dei piani di coesistenza tra le forme di agricoltura convenzionale, biologica e transgenica. A seguito di detta sentenza occorre chiarire la portata del termine della c.d. *moratoria*, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità dell'articolo 8 del decreto legge 22 novembre 2004, n. 279 recante *disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica* convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 2005, n. 5. L'articolo in parola escludeva la pratica delle colture transgeniche fino alla successiva adozione dei piani di coesistenza da parte delle Regioni e delle Province autonome. Dalla sentenza non deriva direttamente l'incostituzionalità dell'articolo in questione, ma l'illegittimità della norma è conseguente a quella

A

*Ministero delle Politiche Agricole e Forestali*

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

Roma.....

Com. 400

degli articoli 3, 4 e 7, in quanto tali disposizioni si pongono tra loro in un "nesso inscindibile".

Ciò che risulta lesivo dei principi costituzionali – secondo la sentenza – è la presunta invasione, da parte dello Stato, della competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome in materia di disciplina della produzione agricola, laddove nella normativa nazionale vengono stabilite le modalità che le Regioni e le Province autonome devono rispettare al fine di assicurare l'applicazione del principio di coesistenza sul proprio territorio.

2. Con specifico riferimento alla c.d. moratoria ciò che viene messo in dubbio nella sentenza relativa alla violazione della competenza regionale non è la legittimità del divieto di coltivare organismi geneticamente modificati in attesa dell'adozione dei piani di coesistenza, ma il riferimento stesso a provvedimenti vincolati nelle modalità di attuazione secondo quanto disciplinato dalla legge.

La dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 8 in argomento deve essere, dunque, intesa nel senso che, permanendo il divieto di coltivare organismi geneticamente modificati debba prevedersi l'esercizio della potestà regionale e provinciale.

L'istituto della coesistenza muove, infatti, dallo svolgimento del principio *positivo* che deve esser possibile coltivare gli organismi geneticamente modificati solo in quanto siano previste alcune condizioni o modalità pratiche riguardanti, tra l'altro, le conseguenze economiche (di competenza delle Regioni e delle Province autonome) ovvero la responsabilità civile (di competenza dello Stato).

In mancanza delle suddette prescrizioni in grado di controllare l'eventuale diffusione degli organismi geneticamente modificati in fase di produzione, immagazzinamento, trasporto e lavorazione vale, pertanto, il divieto di coltivazione, tenuto conto delle finalità rappresentate dall'art. 1 della legge in oggetto indicata "di non compromettere la biodiversità dell'ambiente naturale e di garantire la libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale".



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

Roma.....

Circolare

3. Competendo alle Regioni e alle Province autonome la predisposizione di proprie norme occorre, d'altra parte, sottolineare l'esigenza di individuare soluzioni adeguate e condivise - ad esempio tramite accordi o intese - riguardanti la gestione della coesistenza nelle aree rispettivamente contigue, in dipendenza della continuità delle zone agrarie rispetto alla delimitazione dei confini amministrativi delle singole autonomie.

Con particolare riguardo alle produzioni agroalimentari di qualità, protette a livello comunitario con la registrazione delle indicazioni geografiche, i disciplinari di produzione possono stabilire disposizioni rigorose di divieto di contaminazione da organismi geneticamente modificati, sicché costituisce un preminente interesse a tutela della relativa identità merceologica del valore commerciale, l'esercizio congiunto dell'intervento regionale e provinciale atto a evitare la presenza indesiderata di OGM in tutte le fasi del ciclo di produzione di alimenti e mangimi in coincidenza delle medesime aree omogenee individuate allo scopo.

4. Va detto, ancora, che - una volta che le Regioni e le Province autonome abbiano adottato proprie disposizioni relative alla coesistenza, rispettando il principio di precauzione, al fine di tutelare "le peculiarità e le specificità produttive delle forme di coltivazione convenzionali e biologiche" e, più in particolare, le caratteristiche delle relative tipologie di sementi" in modo da evitare ogni forma di commistione", ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della legge più volte citata, non risulta, tuttavia, ancora soddisfatto l'esito della complessa procedura di autorizzazione all'emissione di organismi geneticamente modificati ai fini della coltivazione.

Occorre, infatti, garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 (recante attuazione delle direttive 98/95 CE e 98/96 CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli), che, per quanto interessa sottolineare, all'art. 1 richiede l'adozione di una specifica autorizzazione con provvedimento del Ministro delle Politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e

el



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

Roma.....

Circolare

della Tutela del Territorio ed il Ministro della Salute, previo parere della Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificati.

Alcune varietà di sementi risultano, invero, già inserite nel catalogo comune istituito a livello comunitario. Ma - al di là della valutazione dei rischi per l'ambiente e di altri elementi oggetto della procedura comunitaria di autorizzazione - l'inclusione di ogni singola varietà nel registro nazionale deve essere valutata in un procedimento (caso per caso), tenuto conto delle condizioni agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche del territorio nazionale.

A ciò lo Stato resta obbligato, anche a fronte del rispetto del principio di purezza delle sementi, in modo da garantire che l'eventuale introduzione di colture transgeniche avvenga "senza alcun pregiudizio per le attività agricole preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento", secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 bis, della legge in epigrafe indicata.

A livello comunitario non risultano, del resto, disciplinate le soglie di contaminazione delle sementi, diversamente da quanto accade per gli alimenti e i mangimi. Ne deriva che, al fine di rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legge, il valore limite per l'individuazione della presenza di organismi geneticamente modificati nelle sementi deve essere pari al limite di rilevabilità, assicurando la separazione totale a livello della raccolta del prodotto agricolo finale.

Il rispetto degli standard pratici e vincolanti relativi alle contaminazioni da organismi geneticamente modificati resta, dunque, di competenza dello Stato attraverso il rilascio della precitata autorizzazione.

*Ministero delle Politiche Agricole e Forestali*

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

Roma.....

1/100/000

5. Tutto ciò premesso, questo Ministero – acquisito il conforme avviso delle Regioni, reso nel corso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 marzo scorso – conferma le seguenti disposizioni che si desumono dal nostro ordinamento positivo:

a) la coltivazione di OGM non è consentita nel nostro Paese fino alla adozione degli strumenti normativi regionali idonei a garantire la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e transgeniche ed alla individuazione di soluzioni adeguate tra Regioni confinanti per la gestione della coesistenza nelle aree contigue;

b) circa le soglie di tolleranza rimane in vigore il decreto ministeriale 27 novembre 2003 che prevede l'assenza di organismi geneticamente modificati nelle sementi;

c) il mancato rispetto del divieto di coltivare OGM – nelle more di quanto previsto al precedente punto a) - comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 secondo cui *"chi mette in coltura prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate senza l'autorizzazione di cui al comma 2 (di cui sopra si è detto) è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 3 anni o dell'ammenda fino a 100 milioni di lire"*.

[Signature]
IL MINISTRO
[Signature]